

**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**

**INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE ONEROSA DALLO STANDARD DI PARCHEGGIO**

Art. 59 della L.P. n. 1/2008 e art. 9 dell'allegato 3 del D.P.P. 13/07/2010 n. 18-50/Leg

	<i>Destinazione RESIDENZIALE</i>	<i>Destinazione COMMERCIALE</i>	<i>Altre destinazioni (*)</i>
CENTRO STORICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>esenzione totale per la realizzazione o ampliamento della prima abitazione, ivi compreso un ulteriore alloggio ricadente in centro storico dello stesso proprietario residente nel comune;</li> <li>negli altri casi esenzione onerosa in misura PIENA degli standard prescritti della somma dovuta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>fino a 400 mq</u> di superficie di vendita esenzione onerosa in misura RIDOTTA ad un quinto (1/5) degli standard prescritti della somma dovuta;</li> <li><u>sopra i 400 mq</u> di superficie di vendita esenzione onerosa in misura PIENA degli standard prescritti della somma dovuta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>esenzione onerosa in misura RIDOTTA ad un quinto (1/5) degli standard prescritti della somma dovuta.</li> </ul>
FUORI CENTRO STORICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>esenzione totale solo per la realizzazione o ampliamento della prima abitazione;</li> <li>negli altri casi esenzione onerosa in misura PIENA degli standard prescritti della somma dovuta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>fino a 150 mq</u> di superficie di vendita esenzione onerosa in misura RIDOTTA ad un quinto (1/5) degli standard prescritti della somma dovuta;</li> <li><u>sopra i 150 mq</u> di superficie di vendita esenzione onerosa in misura PIENA degli standard prescritti della somma dovuta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>esenzione onerosa in misura RIDOTTA ad un quinto (1/5) degli standard prescritti della somma dovuta.</li> </ul>

Sono comunque esenti dal pagamento della somma al fine dell'esenzione dall'obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti: a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere (ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica); b) gli interventi di edilizia agevolata a convenzionata; c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione; d) gli esercizi di cui all'art. 61 della L.P. 17/2010, inerenti l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).

*NOTE ESPLICATIVE*

- Per la nuova edificazione (ivi compresa la demolizione con ricostruzione e la sostituzione edilizia), nonché in caso di demolizione totale e ricostruzione di edifici soggetti a risanamento conservativo e ristrutturazione autorizzati ai sensi dell'articolo 121 della legge urbanistica provinciale, devono essere reperiti gli standard a parcheggio, senza possibilità di applicare l'esenzione onerosa.
- Al fine dell'esonero dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli interventi edilizi ammessi deve essere dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari.
- Per i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere ai comuni, si deve fare riferimento al costo di costruzione stabilito ai sensi dell'art. 115 comma 4 lettera D della L.P n. 1/2008, per la categoria A1/2 – edilizia residenziale, in cui sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, purchè non qualificate di lusso (A3). Ai fini della monetizzazione è stabilito che costituisce base di calcolo la superficie risultante dall'applicazione del parametro pertinente alla funzione, aumentata del 30% quale quota parte di spazi di manovra, senza il ricorso ad arrotondamenti in caso di “resti” rispetto alla dimensione standard del posto macchina. All'attualità la somma dovuta risulta pari ad euro/mq 794,57 (applicando il costo di costruzione vigente per la categoria A1/A - edilizia residenziale ordinaria e A1/B - cà da mont) e pari ad euro/mq 953,47 (applicando il costo di costruzione vigente per la categoria A2 - alloggi per il tempo libero e vacanze).
- Le funzioni affini per le quali le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti sono soggette ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza fra la funzione in essere e quella di progetto sono le seguenti: 1. RESIDENZA, 2. ALBERGHI, 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO, 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO (tranne la fattispecie di cui al precedente punto 2. del dispositivo), 6. ESERCIZI PUBBLICI, 7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (tranne i centri direzionali).

(\*) alberghi, servizi pubblici o di interesse collettivo, esercizi pubblici, edifici con attività amministrativa – escluso centri direzionali.